

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Cod. civ. e del Cod. terzo settore (DL n. 117/2017 e successive modifiche) - l'associazione di promozione sociale "**LABORATORIO CORALE CAREGGI APS**", d'ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di **FIRENZE** presso l'abitazione del Presidente e con durata a tempo indeterminato.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale. Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale. L'Associazione basa la propria attività sull'esperienza che ha accomunato operatori sanitari, personale amministrativo, studenti e pazienti sia dell'Azienda Ospedaliera Careggi sia di altra provenienza, nella passione per la musica e per il canto.

L'Associazione si dedica ad un repertorio quanto più possibile vario, sempre con uno studio musicale serio ed approfondito, e promuove il benessere vocale e psicologico dei suoi associati puntando sempre alla qualità dell'esecuzione musicale.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati, le attività di *interesse generale*:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d), co.1, art. 5 Codice del terzo settore); e *in particolare*:

- Studio degli spartiti per i Concerti proposti dal Maestro del Coro.
- Prove per l'esecuzione degli spartiti.
- Studio della tecnica vocale e alfabetizzazione musicale.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale. Sono incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i), co.1, art.5 Cod.Terzo Settore); in particolare, l'Associazione:

- Prepara l'attività concertistica che verrà eseguita durante l'anno, prevedendo anche la partecipazione di strumentisti e cantanti solisti esterni.
- Esegue concerti e manifestazioni canore in vari ambiti, fra i quali Scuole, Case Circondariali, RSA, con particolare attenzione al progetto "Musica in corsia - supporto per i degenti ospedalieri", avvalendosi di un repertorio sia classico che moderno e proponendo anche temi storici e di attualità.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Cod.terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito DM. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art.7 del Cod.Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione.

Gli Associati sono: fondatori, ordinari, sostenitori, collaboratori, onorari.

Sono Associati **fondatori** quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva.

I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costituyente e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione.

Sono Associati **ordinari** coloro che, dopo aver chiesto l'inserimento nell'organico come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati **sostenitori** coloro che la sostengono con donazioni liberali.

Sono Associati **collaboratori** coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.

Sono Associati **onorari** coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

Gli associati prestano la loro attività in modo totalmente volontario e gratuito. Possono prestare la loro attività in modo non volontario e dietro compenso quando ciò è necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale. In ogni caso il numero dei non volontari non può superare il cinque per cento del numero totale degli associati (art.36 DL 117 3/7/17).

Art. 4 - Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti rivolgano domanda scritta, anche in forma elettronica, al Consiglio Direttivo indicando: dati anagrafici, recapiti telefonici, e-mail, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività, al trattamento, per soli fini interni, dei dati personali e dichiarazione di attenersi al Presente Statuto, eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi associativi. E' compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova di 12 mesi periodo che il Consiglio Direttivo potrà prorogare o diminuire. In caso di non ammissione motivata l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 5 - Diritti Associati

Gli Associati ammessi hanno diritto di ricevere la tessera associativa valida per un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, e prestazioni attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Gli Associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

Art. 6 - Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento, entro il mese di settembre di ogni anno, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*. Chi intende recedere lo deve comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo adotterà un'apposita deliberazione da comunicare all'associato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia richiesto almeno 3 mesi prima. Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a** - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;
- b** - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo;
- c** - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione;
- d** - quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e pratica per sei mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro del Coro;
- e** - quando, se associati collaboratori, non partecipano alla attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Presidente.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea e ne

verrà data comunicazione all'interessato tramite e-mail. Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il *Consiglio Direttivo*, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'Organo di Controllo, se obbligatorio per Legge.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea, sovrana, è composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima dell'Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 - Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a** - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b** - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c** - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- d** - eventualmente ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e** - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 Cod. Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f** - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g** - approva i Regolamenti interni, compreso quello relativo al funzionamento dell'Assemblea;
- h** - delibera scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i** - revoca del Presidente e del Maestro del Coro con voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- l** - nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- m** - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati. Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati.

Art. 11 - Quorum Assemblea

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega. In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quando lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza della maggioranza degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valenza doppia.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea, per la durata di tre anni. I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valenza doppia. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare:

- a** - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b** - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c** - redige i bilanci esercizio/preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d** - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e** - determina l'ammontare delle quote a carico di ciascun Socio corista per la partecipazione alle attività formative e musicali, nonché le modalità di versamento;
- f** - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- g** - delibera sull'esclusione degli Associati;
- h** - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- i** - nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;
- j** - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;
- k** - propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- l** - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- m** - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- n** - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Presiede e convoca Assemblea e Consiglio Direttivo e gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi e donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà, sentito il parere del Consiglio Direttivo, di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe,

preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia. È sua facoltà nominare un vice-presidente che lo rappresenti in caso di assenza o impedimento. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valenza doppia.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo, è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Se il Presidente non ha nominato un Vice, il Segretario lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo. In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 16 - Organo di controllo

Se obbligatorio per Legge, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo. L'Organo di controllo è formato da 2 persone esterne all'Associazione, a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente. Compito dell'Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione. È facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali. In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

Art. 17 - Maestro del Coro

Il Maestro del Coro può essere individuato anche fra gli associati, è nominato dal Consiglio Direttivo e il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso. Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi. Il Maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni. È sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che lo affianchino nella preparazione sia del repertorio che dei coristi. Il Maestro del Coro esprime il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori. È facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome dell'Associazione stessa. È facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

Art. 18 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. È ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12. È ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi Art. 13).

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre risorse economiche per il funzionamento e svolgimento dell'attività, da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Cod.terzo settore.

Art. 22 - Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dall'1/1 al 31/12 di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro il 31/3 dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere delle attività diverse di cui all'art. 2, secondo i casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. All'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 23 - Libri

L'Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli Associati;
- libro dei volontari e non volontari;
- libro degli Associati assicurati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso Organo

Gli Associati possono esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, provvede a stipulare in favore dei propri Associati, una polizza Infortuni, Malattia e Responsabilità Civile a copertura dell'attività associativa ed, eventualmente, per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 25 - Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 26 - Tutela denominazione Associazione

La denominazione "**LABORATORIO CORALE CAREGGI APS**", è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione. In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà dell'Assemblea stessa.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal DL 117 3/7/17 cod.Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.